



FAQ - Provvedimenti

Data: 28 ottobre 2020

Mascherine

1. In quali luoghi all'aperto vige l'obbligo della mascherina?

La mascherina va portata nei luoghi al chiuso e all'aperto di strutture come per esempio negozi, zoo, teatri, cinema, luoghi destinati a concerti ed eventi, ristoranti, bar e mercati. Nei ristoranti e nei bar è possibile togliere la mascherina una volta seduti al tavolo per la consumazione.

All'aperto, si deve portare la mascherina nelle aree pedonali animate dei centri urbani e dei nuclei di paesi durante gli orari di apertura dei negozi. Inoltre, vige l'obbligo della mascherina anche nello spazio pubblico nel caso in cui si verifichi un assembramento che impedisca di mantenere la distanza obbligatoria (p. es. strade molto frequentate, piazze e parchi).

2. Chi deve portare la mascherina a scuola?

Secondo il diritto federale, sono tenuti a portare la mascherina facciale i docenti e gli allievi nelle scuole di livello secondario II (scuole medie superiori, scuole professionali). Sono fatte salve le situazioni in cui portare la mascherina complica notevolmente lo svolgimento della lezione. Nel livello terziario (scuole universitarie), in linea di principio le lezioni in presenza sono vietate.

Per la scuola dell'obbligo la competenza spetta tuttora ai Cantoni e quindi vigono le prescrizioni cantonali.

3. I clienti quando devono portare la mascherina in ristoranti e bar?

Nelle strutture della ristorazione e nei bar, i clienti possono togliere la mascherina solo quando sono seduti al tavolo. Nel percorso per raggiungere il tavolo o il luogo destinato alla consumazione nonché i servizi igienici è obbligatorio portare la mascherina. L'obbligo della mascherina vige ora anche per il personale in cucina, fatto salvo il caso in cui vi lavori una persona sola.

4. Chi è esentato dall'obbligo della mascherina?

I bambini fino al compimento dei 12 anni; le persone che possono dimostrare che per motivi particolari, segnatamente di natura medica, non possono portare mascherine facciali; le persone con compiti di assistenza in istituzioni di custodia di bambini complementare alla famiglia, se l'uso della mascherina complica notevolmente la custodia; le persone che seguono un trattamento medico o cosmetico al viso e quelle che si esibiscono pubblicamente. Per atleti e artisti vigono specifiche disposizioni per il settore sportivo e culturale.

Per ulteriori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Sezione Media e comunicazione, www.bag.admin.ch
Questa pubblicazione è disponibile anche in tedesco, francese e inglese.

La mascherina è ora obbligatoria anche per il personale e i collaboratori che operano in spazi accessibili al pubblico, al chiuso e all'aperto, di strutture in cui sinora erano utilizzati dispositivi di sicurezza quali ampi pannelli di plastica o lastre di vetro (p. es. il personale alla cassa).

Strutture della ristorazione e bar

5. Quali limitazioni interessano ristoranti e bar?

I clienti devono bere e mangiare stando seduti, sia negli spazi interni che in quelli all'aperto destinati alla clientela (p. es. terrazze o spazi sulla strada). Dalle ore 23 sino alle ore 6 è in vigore l'orario di chiusura obbligatorio, per cui in questa fascia oraria le strutture devono rimanere chiuse.

6. Quante persone possono ancora sedere allo stesso tavolo? Ci sono eccezioni?

Allo stesso tavolo possono sedere fino a quattro persone. Da tale regola sono eccettuate le famiglie con bambini e le mense nelle scuole dell'obbligo.

7. Si può ancora ballare?

No. Sono vietate le manifestazioni di ballo (del pubblico o degli avventori) così com'è vietato l'esercizio di discoteche e sale da ballo.

Manifestazioni

8. Quante persone possono partecipare a una manifestazione?

Molti contagi avvengono durante le manifestazioni in ambito privato, ma ve ne sono stati anche durante quelle pubbliche, nonostante i piani di protezione. Per questo motivo, nelle manifestazioni pubbliche da ora sono ammessi solo 50 partecipanti, esclusi coloro che operano nel quadro della loro attività professionale (p. es. lo staff del luogo della manifestazione, ma anche gli sportivi in gara e gli artisti durante la rappresentazione) e coloro che forniscono il loro supporto per lo svolgimento della manifestazione.

Nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e negli spazi all'aperto delle strutture vige sempre l'obbligo della mascherina. Nelle file di posti, come per esempio nei teatri e nei cinema, tra un posto e l'altro ne va lasciato uno libero. Lo svolgimento di fiere e mercati in luoghi chiusi è vietato.

Il numero massimo di partecipanti agli eventi privati tenuti in locali o luoghi privati con famiglia o amici è di 10 persone. Oltre alle feste di famiglia, sono comprese anche le feste in un appartamento condiviso o in un altro locale privato, organizzate su invito o tramite i social network. Gli eventi privati non sottostanno all'obbligo di elaborazione e attuazione di un piano di protezione e vige quanto riportato all'articolo 3 concernente le raccomandazioni dell'UFSP sull'igiene e il comportamento durante l'epidemia di COVID-19.

9. Cosa si intende per strutture pubbliche?

Tra queste figurano in particolare i locali di vendita (p. es. i negozi e i centri commerciali, i padiglioni di fiere), le imprese del terziario (p. es. le aree accessibili al pubblico di banche e uffici postali, le agenzie di viaggio, le officine e le officine di riparazione di biciclette), le strutture culturali (p. es. musei, biblioteche, sale cinematografiche, teatri e locali per concerti, giardini botanici e zoologici e parchi di animali), la gastronomia e i locali ricreativi (strutture della ristorazione, bar, casinò, case da gioco), le strutture e gli impianti sportivi (p. es. zone di entrata e spogliatoi di piscine, impianti sportivi e centri fitness, tribune in palestre), gli alberghi e le strutture alberghiere ad eccezione delle stanze, le strutture

Per ulteriori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Sezione Media e comunicazione, www.bag.admin.ch

Questa pubblicazione è disponibile anche in tedesco, francese e inglese.

sanitarie, quali studi medici o aree accessibili al pubblico di case di cura e ospedali, le chiese e le altre strutture religiose e sociali, i centri di consulenza e i locali di quartiere o per i giovani.

Non è determinante se debba essere pagato un biglietto d'entrata, come per esempio presso le istituzioni culturali, o se l'accesso sia limitato in altro modo (riservato ai membri o ai detentori di abbonamenti stagionali).

10. Quali sono le regole in vigore per le sedute parlamentari, le assemblee comunali e le dimostrazioni?

Le sedute parlamentari possono continuare a svolgersi senza limitazioni del numero dei partecipanti, con un piano di protezione. Le assemblee comunali e le dimostrazioni possono avere luogo con un piano di protezione.

11. Si possono ancora celebrare le funzioni religiose?

Messe, altre funzioni religiose e funerali sono ammessi con un numero massimo di 50 partecipanti.

Sport

12. Quali sport si possono ancora praticare? E dove?

Per le attività sportive di bambini e adolescenti fino al compimento dei 16 anni non vi sono limitazioni, tuttavia le competizioni sono vietate.

- Per chi ha più di 16 anni vale quanto segue:
nei luoghi al chiuso è possibile praticare sport individualmente e in gruppi di al massimo 15 persone portando la mascherina facciale e mantenendo la distanza obbligatoria. In tal senso è in parte possibile svolgere nei luoghi al chiuso attività quali ginnastica agli attrezzi, yoga, zumba e allenamenti nei centri fitness. È prevista una deroga all'obbligo della mascherina facciale in locali grandi, se vigono prescrizioni supplementari sul distanziamento e limitazioni della capienza ed è assicurato il ricambio d'aria (p. es. nel tennis).
- All'aperto è possibile fare sport portando la mascherina facciale o mantenendo la distanza obbligatoria, come nel caso del pattinaggio su ghiaccio all'aperto. Allo stesso modo si possono continuare a praticare discipline quali corsa, sci alpinismo, escursioni con racchette da neve, sci di fondo ecc., individualmente o in gruppo, rispettando il distanziamento o portando una mascherina facciale.
- Sono invece vietati gli sport che prevedono il contatto fisico (p. es. calcio, hockey, pallacanestro, arti marziali e danza). Infine, sono ammessi gli allenamenti individuali o di preparazione tecnica senza contatto fisico.

Per gli sportivi professionisti vigono regole specifiche e sono previste limitazioni esclusivamente in merito al numero di partecipanti agli allenamenti di gruppo (gruppi fino a 15 persone o squadre di competizione a composizione stabile). Le squadre professioniste possono disputare partite, alle quali sono ammessi lo staff, i media e il personale per le riprese televisive, ma non più di 50 spettatori.

13. Le piscine e i centri fitness rimangono aperti?

Sì, in conformità alle prescrizioni e alle limitazioni seguenti: nei centri fitness è obbligatorio portare la mascherina e rispettare la distanza obbligatoria. È prevista una deroga all'obbligo della mascherina facciale in locali grandi, se vigono prescrizioni supplementari sul distanziamento e limitazioni della capienza ed è assicurato il ricambio d'aria. A queste condizioni sono consentiti anche gli sport acquatici, fintanto che sono imposte ulteriori prescrizioni di distanziamento e limitazioni della capienza (superficie di oltre 15 m² a persona, in caso di attività a intensità bassa 4 m² a persona). Anche in tal caso queste prescrizioni devono essere attuate mediante piani di protezione.

Per ulteriori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Sezione Media e comunicazione, www.bag.admin.ch
Questa pubblicazione è disponibile anche in tedesco, francese e inglese.

Cultura:

14. In ambito culturale quali attività sono consentite?

Le attività culturali sono consentite solo a condizione che siano rispettate determinate prescrizioni.

- Nel settore non professionale è consentito quanto segue:
 - tutte le attività di bambini e adolescenti fino al compimento dei 16 anni. Tale disposizione si applica anche all'insegnamento strumentale per bambini nelle scuole di musica;
 - prove individuali di persone a partire dai 16 anni (p. es. prove musicali nelle sale prove);
 - esibizioni individuali nonché prove ed esibizioni in gruppi fino a 15 persone a partire dai 16 anni, portando la mascherina facciale e mantenendo la distanza obbligatoria. Grazie a tale provvedimento si continueranno a tenere lezioni di musica individuali e di gruppo. È prevista una deroga all'obbligo della mascherina facciale in locali grandi, se vigono prescrizioni supplementari sul distanziamento e limitazioni della capienza. Ciò consente, per esempio, lo svolgimento di prove di gruppi musicali e di lezioni con strumenti a fiato.
- Nel settore professionale:
 - le prove e le esibizioni di artisti e corpi di artisti. Durante le esibizioni va rispettata la soglia massima di 50 spettatori durante le manifestazioni.

Per gli impianti sportivi e le strutture culturali in cui si tengono tali attività sono necessari piani di protezione (p. es. utilizzo limitato del guardaroba). Anche le associazioni sono tenute a definire piani di protezione specifici. Dall'obbligo del piano di protezione sono escluse solo le attività che prevedono un massimo di 4 partecipanti nel settore non professionale.

15. Per i cori valgono regole diverse?

Sì. Cantando si emettono molti aerosol e goccioline che aumentano il rischio di infezione. Pertanto, ai cori amatoriali sono vietate sia le prove sia le esibizioni. Tale divieto concerne per esempio i cori ecclesiastici o i gruppi di jodel. Anche nel settore professionale sono vietati i concerti di cori. Le prove di cori professionali e le esibizioni di cantanti sono ammesse se il piano di protezione prevede misure di protezione specifiche.

Durata dei provvedimenti

16. Fino a quando sono in vigore questi provvedimenti?

I provvedimenti succitati sono in vigore dal 29 ottobre 2020, a eccezione delle disposizioni sulla didattica a distanza nelle scuole superiori, che entrano in vigore il 2 novembre 2020. Non è stata fissata una data di fine della validità. Il Consiglio federale valuta regolarmente i provvedimenti. Si potrà considerare di allentarli nel momento in cui si registrerà una netta inversione di tendenza dell'andamento dei contagi, con una consistente diminuzione delle nuove infezioni giornaliere, dei ricoveri ospedalieri e dell'occupazione dei reparti di cure intense. Inoltre i Cantoni dovranno nuovamente essere in grado di svolgere appieno il tracciamento dei contatti. Infine, è fondamentale evitare l'effetto yo-yo.

Per ulteriori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Sezione Media e comunicazione, www.bag.admin.ch

Questa pubblicazione è disponibile anche in tedesco, francese e inglese.